PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 18

Trasferimento di spese e formazione del fondo

I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonche' l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura. Dalla detta data del primo gennaio avra' inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sara' provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8. Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto e' commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.

Versione in vigore dal 6 giugno 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario
Estremi	Legge 16 maggio 1970, n. 281
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-finanziari-per-l-attuazione-delle-regioni-a-statuto/art-18-trasferimento-di-spese-e-formazione-del-fondo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it